



Commissariato del Governo per la Regione Puglia

Prot. N. 1570/22502

Bari, 24 febbraio 1977

Allegati

Risp. al foglio del 26.1.77 n. 264

RACCOMANDATA

Let. Juncano

Al SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE PUGLIA B A R I

e p.c.: AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA B A R I

OGGETTO: L.R. 21.1.1977 concernente:

"Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione".

In esito alla nota sopradistinta si comunica che il Governo della Repubblica, esaminata la legge regionale in oggetto, ha rilevato:

- A) L'art.14 attribuisce illegittimamente all'Assessore regionale la competenza circa il riconoscimento dei requisiti per la costituzione di associazioni di produttori agricoli zootecnici e circa l'eventuale revoca di detto riconoscimento mentre tale potestà, ai sensi dell'art.121, è riservata alla Giunta Regionale quale Organo esterno regionale;
- B) Le questioni interregionali di cui all'ultimo comma dell'art.2 e al 2° comma dell'art.4 non possono essere regolate unilateralmente; la validità di dette disposizioni è subordinata ad identica previsione legislativa di altre Regioni interessate alla quale pertanto occorre fare espresso riferimento;
- C) Il penultimo comma del citato articolo 4 non qualifica la maggioranza dei voti;
- D) La disposizione del 2° comma dell'art.12 non assicura la rappresentanza ponderale dell'interesse degli associati;
- E) Il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere sottoposto al preventivo parere della Commissione CEE ai sensi dell'art.93, par. 3, del trattato di Roma; l'omissione di tale adempimento comporta la violazione del limite di rispetto degli obblighi internazionali dello Stato cui la Regione è tenuta. Comunque il Governo ha precisato che la legge in parola è stata trasmessa dal Ministero degli Affari Esteri alla Commissione Comunitaria in adempimento del suddetto obbligo.

Per i motivi sopra esposti il Governo della Repubblica ha rinviato la legge di che trattasi a nuovo esame di codesto Consiglio Regionale



Commissariato del Governo per la Regione Puglia

Prot. N.

Bari, 19

Allegati

Risp. al foglio del n.

Al

OGGETTO:

ai sensi dell'art.127 della Costituzione osservando altresì che lo utilizzo dello scivolamento di fondi da un esercizio all'altro per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti non perfezionati è applicabile, a partire dall'esercizio corrente, ai soli fondi globali ai sensi dell'art.13 della legge n.335 del 1976.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Montesanti)